



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
8^a legislatura

Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Luca	Zaia
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialuisa	Coppola
	Oscar	De Bona
	Elena	Donazzan
	Fabio	Gava
	Massimo	Giorgetti
	Renzo	Marangon
	Flavio	Silvestrin
	Flavio	Tosi
	Stefano	Valdegamberi
Segretario	Antonio	Menetto

Deliberazione della Giunta

n. 1322 del 8 maggio 2007

OGGETTO: LR 2/2007 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007” art. 22

L’Assessore alle Politiche Sociali, Programmazione Sociosanitaria, Volontariato e Non profit Stefano Valdegamberi riferisce quanto segue.

La Legge regionale n. 2 del 1 febbraio 2007, “Legge Finanziaria Regionale per l’esercizio 2007”, ha disposto, con l’articolo 22, di aggiornare l’offerta di residenzialità per anziani non autosufficienti che sono ospiti in Centri servizi residenziali della Regione Veneto. In particolare con il primo comma dell’art. 22 si stabilisce l’assegnazione fino alla concorrenza massima di “250 quote di rilievo sanitario con decorrenza 1° gennaio 2007, a favore di persone in condizioni di non autosufficienza ospitate nei centri di servizi in possesso della prescritta autorizzazione al funzionamento e che risultino accolti in condizione di non autosufficienza certificata al 31 dicembre 2005”

Lo stesso articolo al comma 2 stabilisce “di assegnare ulteriori 250 quote di rilievo sanitario con decorrenza 1° gennaio 2007, a favore di persone in condizioni di non autosufficienza ospiti nei centri di servizio residenziali in possesso della prescritta autorizzazione al funzionamento come definiti dalla nuova programmazione della residenzialità extraospedaliera.”

La norma approvata inoltre al comma 3 dispone di assegnare “nominativamente alle persone in condizione di non autosufficienza le impegnative di residenzialità previste nel primo e nel secondo comma”.

Pertanto al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla suddetta norma con il presente provvedimento si definiscono le modalità operative ed i criteri per assegnare alle persone destinatarie le impegnative di residenzialità di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 22 della LR 2/07.

Per l’assegnazione delle impegnative di cui al comma 1 dell’art. 22 della LR 2/07 le Aziende ULSS entro il termine di 30 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento devono inviare alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali la scheda di cui all’**Allegato A)** debitamente compilata e sottoscritta, relativa alle persone residenti nel territorio dell’Azienda ULSS prima dell’ingresso, e ospiti in centri servizi residenziali della Regione del Veneto, alla data del 1/01/07 e che risultavano non autosufficienti certificati alla data del 31/12/05, ed accolti in centro servizi autorizzati al funzionamento alla data del 31/12/05. Successivamente la Direzione Servizi Sociali provvederà direttamente ad assegnare 250 impegnative di residenzialità alle persone che risultino nei requisiti previsti e sulla base dei seguenti criteri: a) data di ingresso nella struttura; b) punteggio di gravità desumibile dalla scheda SVAMA; c) età più anziana.

Per l’assegnazione delle impegnative di cui al comma 2 dell’art. 22 della LR 2/07 le Aziende ULSS entro il termine di 30 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento devono inviare alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali la scheda di cui all’**Allegato B)** debitamente compilata e sottoscritta, riportando nominativamente le persone provenienti dal proprio territorio, non autosufficienti accertate con scheda SVAMA e senza riconoscimento di quota sociosanitaria, ospiti nei Centri di Servizio residenziali della Regione del Veneto alla data del 31/12/2006.

Successivamente la Direzione Servizi Sociali provvederà ad assegnare direttamente 250 impegnative di residenzialità secondo i seguenti criteri: data di ingresso, punteggio di gravità ed età più anziana e sino alla concorrenza massima del fabbisogno territoriale come determinato dalla DGR 457 del 27/02/2007 Allegato C, tab. 2 colonna C).

La gestione delle impegnative di cui al comma 1 dell'art. 22 della LR 2/07 assegnate secondo le modalità ed i criteri sopra descritti è affidata alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali che a conclusione del loro utilizzo provvederà a riassegnarle alle persone aventi diritto, come sopra individuate, secondo la graduatoria implementata dai dati trasmessi dalle singole Aziende ULSS. A tale scopo le Aziende ULSS di residenza della persona comunicano periodicamente le eventuali variazioni e provvedono alla definizione dei rapporti economici con le strutture interessate.

Esaurito l'elenco delle persone aventi diritto sulla base dei requisiti prescelti, le impegnative di cui al comma 1 e 2 dell'art. 22 della LR 2/2007 verranno assegnate alle Aziende ULSS per il raggiungimento dei limiti del fabbisogno di cui alla DGR 457 del 27 febbraio 2007 Allegato C, tab. 2 col. C).

Si conferma inoltre che le risorse per l'assegnazione delle impegnative di cui all'art. 22 della LR 2/07 rientrano nella ripartizione effettuata annualmente alle Aziende ULSS nell'ambito dei trasferimenti del Fondo Sanitario Regionale che per l'anno 2007 sono state definite dalla CR 18 del 27 febbraio 2007.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento".

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale".

- Vista la LR 2/07
- Vista la DGR 394 del 20 febbraio 2007
- Vista la DGR 457 del 27 febbraio 2007

DELIBERA

1. di approvare i criteri e le modalità per l'assegnazione delle impegnative di residenzialità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22 della LR 2/07 così come espressi nella parte motiva;
2. di approvare la scheda **Allegato A)** al presente provvedimento relativa alle persone ospiti nei centri servizi residenziali alla data del 1/01/07 e che risultavano non autosufficienti certificati alla data del 31/12/05 e accolti in centro servizi autorizzati al funzionamento alla data del 31/12/05;
3. di approvare la scheda **Allegato B)** al presente provvedimento relativo alle persone provenienti dal territorio dell'Azienda ULSS, non autosufficienti accertate con scheda SVAMA e senza riconoscimento di quota sociosanitaria, ospiti nei Centri di Servizio residenziali della Regione del Veneto alla data del 31/12/2006 sino alla concorrenza massima del fabbisogno territoriale come determinato dalla DGR 457 del 27/02/2007 tab. 2 colonna c);

4. di stabilire che le schede di cui agli **allegati A) e B)** debbono essere debitamente compilati e sottoscritti dalle Aziende ULSS e trasmessi alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento;
5. di incaricare il Dirigente Regionale per i Servizi Sociali alla gestione delle impegnative di cui ai punti 1 e 2 e alla predisposizione degli atti necessari all'attuazione del presente provvedimento;
6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul BUR.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. dott. Giancarlo Galan

